

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

(Sezione servizi, facchinaggio e Logistica)

ART. 1.0) OBBLIGHI DELL'FORNITORE

Il Fornitore accetta di gestire i servizi sopra specificati, impegnandosi ad osservare in via assoluta ed inscindibile le condizioni e le modalità di cui al presente contratto, provvedendo a tutte le incombenze necessarie alla piena e puntuale esecuzione delle prestazioni dei servizi in oggetto;

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare maestranze specializzate, in numero adeguato, munito degli appositi requisiti professionali specifici per l'attività richiesta.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, in caso di successive modifiche in corso d'opera del personale impiegato, ogni cambiamento alla Committente.

Il Fornitore si obbliga a fornire i servizi senza alcuna interruzione per l'intera durata del contratto, garantendo la presenza quotidiana del numero di addetti qualificati e specializzati per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto;

Il Fornitore si obbliga al rispetto degli orari e dei giorni di attività della sede ove il servizio deve essere svolto, adeguando l'attività alle prescrizioni che possano essere impartite dal Committente.

I servizi oggetto di appalto saranno organizzati mediante programmazione mensile dei volumi ed eventuali rettifiche saranno comunicate con anticipo settimanale.

Sono a carico del Fornitore - intendendosi adeguatamente remunerati con il corrispettivo espressamente indicato al successivo art. 10 - tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 2.0) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

La Committente si obbliga a verificare che soggetti non autorizzati non esercitino abusivamente i servizi oggetto del presente contratto adottando, nel caso, tempestive ed adeguate misure sanzionatorie.

ART. 3.0) PERSONALE DEL FORNITORE (Attività eseguite presso strutture terze)

Il Fornitore si obbliga ad assicurare la quantità e qualità del proprio personale necessaria per l'espletamento dei servizi assunti in appalto nel rispetto dei risultati richiesti.

Il Fornitore provvederà, per tutto il proprio personale, all'impiego di tessere aziendali di riconoscimento ed appartenenza al Fornitore stesso.

Il rispetto del regolamento per il personale del Fornitore sarà curato direttamente dal Responsabile del Servizio-Preposto e dal suo Vice nominati dal Fornitore stesso.

Il Fornitore, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, si avvarrà esclusivamente di proprio personale dipendente regolarmente assunto o, in caso di sub appalto a terzi, esclusivamente di soci che hanno stipulato con il Fornitore un contratto di associazione ed un contratto di lavoro subordinato. Di conseguenza, detto personale non avrà alcun vincolo di subordinazione con il Committente;

Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale di tutte le attrezzature in regola secondo le normative vigenti e munire ciascuno di una tessera di riconoscimento da esporre che dovrà riportare la ragione sociale, il cognome e il nome del lavoratore, data di nascita, sua fotografia e numero matricola;

Il Fornitore si impegna a corrispondere ai dipendenti e/o soci i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati da Contratti Collettivi stipulati con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria;

Il Fornitore dovrà sostituire il personale qualora ne sussistano le condizioni e validi motivi, a seguito di valutazione congiunta;

Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente alla Direzione del Committente la sostituzione temporanea o definitiva della risorsa umana;

Il Fornitore si impegna a non divulgare notizie concernenti, direttamente o indirettamente, i servizi affidati in appalto;

Il Fornitore si impegna a non svolgere azioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività del Committente;

Il Fornitore garantisce che i propri addetti tengano un comportamento corretto sotto ogni profilo assicurando, sotto la propria responsabilità, che nell'espletamento dei servizi forniti, i propri dipendenti/soci si attengono scrupolosamente alle vigenti norme di legge in materia di antinfortunistica, previdenziale, sanitaria, assicurativa e del lavoro, con ciò sollevando il Committente da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche indiretta, che dovesse discendere dalla loro eventuale inosservanza.

Il Fornitore è l'unico soggetto responsabile nei confronti dei propri lavoratori, siano essi dipendenti o soci.

Il Fornitore si obbliga, quindi, a manlevare il Committente da eventuali richieste salariali che a quest'ultimo dovessero essere avanzate; conseguentemente il Fornitore terrà estraneo il Committente da ogni rapporto relativo al predetto personale con soggetti pubblici e organizzazioni sindacali.

ART. 4.0) ATTREZZATURE E AREE DI LAVORO.

Il Fornitore eseguirà i lavori di sua pertinenza avvalendosi di attrezzature, strumenti e mezzi di protezione propri.

Qualora il servizio fosse svolto presso la sede della Committente, quest'ultima s'impegna ed obbliga a concedere l'uso di spazi scoperti e coperti, in cui ricoverare i materiali e gli attrezzi da adibire per lo svolgimento del servizio affidato, nonché le aree di ristoro, spogliatoi e quant'altro necessario per il personale del fornitore.

ART. 5.0) OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Fornitore, a sua cura e spese, ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli adempimenti imposti dall'osservanza delle leggi in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, in materia di previdenza sociale e di igiene sul lavoro nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, ai sensi dell'art.17 L. n.18/1999.

ART. 6.0) RESPONSABILITA'

Il Fornitore dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del contratto e pertanto assume la piena responsabilità dell'operato proprio e del proprio personale. Il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità.

ART. 7.0) POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DEL COMMITTENTE IN USO DEL FORNITORE

Il Fornitore è responsabile per i danni causati da negligenza, imprudenza e inosservanza di prescrizioni di legge e del presente Contratto che, in relazione all'esecuzione dei servizi, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori/soci alla Committente. Il Fornitore è, altresì, responsabile per gli infortuni e/o i danni che dovessero derivare ai propri dipendenti/soci o alle proprie cose in conseguenza

dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri strumenti o beni.

ART. 8.0) CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI FORNITI - ERRORI E ROTTURE MERCI

I rispettivi Responsabili del Servizio procederanno di concerto, al controllo, della regolare esecuzione dei servizi appaltati. Il Fornitore riconosce al Committente un indennizzo per rotture merce, fatte salve le franchigie di cui al contratto.

ART. 9.0) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO- FORZA MAGGIORE

Il Committente riconosce sin da ora che in caso di forza maggiore nulla potrà essere imputato al Fornitore quale danno diretto, indiretto e/o altro. Rientrano nei casi di forza maggiore:

- Interruzione dell'energia elettrica da parte del fornitore dei servizi energetici;
- Interruzione dei servizi internet e telefono da parte del fornitore dei servizi telefonici;
- Eventi socio/politici;
- Scioperi generali;
- Problemi occulti alle attrezzature;
- Problemi occulti alle strutture;
- Scioperi dei trasporti;
- Sospensione e/o mancanza autorizzazioni prodotti specifici;
- In tutte le eventualità non dipendenti dal fornitore.

ART. 10.0) RECESSO

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 185 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/7/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185) ha il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto.

Qualora Coselog.Hm S.p.A. per ottemperare agli impegni contrattuali assunti con il Cliente, si sia impegnata con l'acquisto di attrezzature, materiali di vario genere, od avesse sostenuto spese di qualsivoglia natura, ivi incluso i costi di registrazione del contratto (se previsti nelle condizioni particolari di vendita), nonché tutte le eventuali spese di assunzione ed addestramento del personale interessato al servizio, oggetto del contratto, il Cliente si impegna a rimborsare senza eccezione alcune quanto sostenuto da Coselog.Hm S.p.A. in via preliminare all'esecuzione del contratto. Stesso.

ART. 11.0) RINUNCIA ESPRESSA

Il Cliente rinuncia fin da ora a trattenerne rapporti diretti commerciali ed economici con i fornitori di Coselog.Hm S.p.A., siano essi azionisti e/o fornitori di quest'ultimo; Tale rinuncia è estesa per tutta la durata del contratto, o della fornitura del servizio, ed il Cliente dichiara espressamente di impegnarsi a non intrattenere rapporti con i soggetti di cui sopra per un anno dalla cessazione del contratto o del Servizio con Coselog.Hm S.p.A., in difetto Coselog.Hm S.p.A. potrà richiedere il risarcimento del danno che in via preliminare è stabilito in tre volte il valore del servizio sottoscritto.

ART. 12.0) DIRITTO DI RITENZIONE (Solo logistica e deposito)

Qualora il Committente si sia avvalso dei servizi di deposito e stoccaggio merci messi a disposizione del fornitore, il Committente prima del ritiro della merce da parte dello stesso o da suo incaricato, dovrà aver saldato tutte le partite in essere ivi incluse quelle eventualmente

1

scadenti dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Le parti concordano espressamente che il fornitore potrà trattenerne un quantitativo di merce a copertura di quanto non ancora saldato dalla depositante, secondo gli articoli 2756 e 2761 del codice civile.

ART. 13.0) SOLVE ET REPET

L'acquirente non potrà opporre eccezioni e/o contestazioni relativamente ai prodotti forniti se non dopo aver provveduto all'intero pagamento della fattura di vendita così come disposto dall'art. 1462 c.c.

ART. 14.0) PAGAMENTI

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'offerta, nel contratto o, nella fattura di vendita. In mancanza si intende concordata la condizione "30 giorni dalla data della fattura". Per ragioni contabili non sono accettati arrotondamenti che non saranno riconosciuti.

ART. 15.0) MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento della fornitura entro i termini concordati comporterà l'addebito, in capo al Committente, degli interessi calcolati ai sensi del punto successivo delle presenti "Condizioni Generali". Nell'ipotesi in cui si verificassero dei pagamenti insoluti, sia con riferimento alle rate pattuite per un'unica fornitura sia con riferimento ad ordini attinenti a forniture diverse, il Venditore si riserva la facoltà di intervenire nei seguenti modi:

I° scadenza insoluta - sarà sospeso il servizio oggetto del contratto fino al pagamento dell'insoluto;

II° scadenza insoluta - Il Committente sarà obbligato al rispetto delle scadenze insorte con la sottoscrizione del contratto, ma dovrà provvedere anticipatamente al pagamento dei servizi o, produrre adeguata Fideiussione Bancaria a prima richiesta pari al valore medio di tre mensilità del servizio offerto.

ART. 16.0) INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento dei servizi oggetto del contratto entro la data di scadenza concordata comporterà l'addebito, in capo al Committente, degli interessi al tasso corrente senza alcuna necessità di provvedere alla preventiva costituzione in mora dello stesso. Gli interessi di mora inizieranno a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato nella fattura di vendita. Il saggio degli interessi di mora corrisponde al tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali (la percentuale del tasso B.C.E è resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è soggetta a revisione ogni semestre). Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002, l'Acquirente, che non abbia eseguito il pagamento entro i termini pattuiti, dovrà corrispondere al Fornitore, oltre alla somma dovuta ed agli interessi di mora, anche le spese relative agli insoluti ed i costi legali sostenuti per il recupero del credito.

ART. 17.0) AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe di cui al presente contratto saranno aggiornate ogni 31 Gennaio su base ISTAT. Potranno intervenire ulteriori aumenti in caso di significative variazioni del CCNL applicato.

Il Fornitore potrà richiedere al Committente l'aggiornamento delle tariffe, senza che questi possa opporsi qualora intervengano le seguenti condizioni:

1. Variazione degli orari di lavoro per esigenze del Committente;
2. Variazioni dei volumi di lavoro giornalieri, settimanali e mensili;

3. Variazione del costo dell'energia e/o dei combustibili in genere;
4. Richiesta di attività non contemplate all'atto della sottoscrizione del contratto;
5. Variazioni di procedure operative che comportino un maggiore carico di lavoro a parità di volumi di merce.

ART. 18.0) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile.

ART. 19.0) CESSIONE DEL CONTRATTO

Le parti concordano reciprocamente il divieto di cessione, anche parziale, del presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ART. 20.0) CESSIONE DEL CREDITO

Il Fornitore è autorizzato fin da ora alla cessione del credito, verso istituti bancari, società finanziarie, società di Gruppo.

ART. 21.0) MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni e qualsiasi modifica al presente contratto non potrà avvenire se non per atto scritto e, se a contenuto economico, anche registrato.

ART. 22.0) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni relative alle parti contrattuali, saranno dalle stesse trattati ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche).

ART. 23.0) DOMICILIO DEL FORNITORE

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa l'eventuale notifica di atti giudiziari ed ai fini della competenza giudiziaria, il Fornitore dichiara di eleggere il proprio domicilio in Padova presso la propria sede o future sedi.

ART. 24.0) SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Le contestazioni per danni e disservizi non producono la sospensione dei pagamenti da parte del Committente nei confronti del Fornitore; Il Committente potrà adire alle vie Legali solo dopo il pagamento dell'intero prezzo, fattura e/o corrispettivo. Ogni contestazione, eccezione potrà avvenire solo per iscritto tramite fax o raccomandata A/R. Il Committente rinuncia fin da ora fin da ora al procedimento ex art. 633 c.p.c.

ART. 25.0) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, le parti contraenti convengono la competenza esclusiva del Foro di Padova.

ART. 25.0) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione generale e le modalità operative adottate per lo svolgimento dei servizi dovranno essere preventivamente concordate con il Committente in modo da adeguare l'esecuzione dei servizi alle esigenze di quest'ultimo.

Il Committente avrà facoltà, dandone opportuno preavviso di 15 giorni, di mutare integralmente o di apportare parziali modifiche agli assetti organizzativo-logistici e di orario dei servizi.

ART. 27.0) RINVIO

Per quanto non previsto in questo contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile relative al contratto di appalto.

ART. 28.0) ALLEGATI

Le parti si danno reciprocamente atto di considerare tutti gli allegati al presente contratto parte integrante e vincolante dello stesso

ART. 29.0) NOVAZIONE

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.

Padova li, _____



Per Accettazione
(DATA TIMBRO E FIRMA)
Il Committente

Ai sensi dell'art.1341 c.c., Il Committente, da atto di aver attentamente esaminato e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9.0) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO- FORZA MAGGIORE, 10.0) RECESSO, 13.0) SOLVE ET REPET, 14.0) PAGAMENTI, 15.0) MANCATO PAGAMENTO, 1.07) AGGIORNAMENTO TARIFFE, 20.0) CESSIONE DEL CREDITO.

Padova li, _____

Per Accettazione
(DATA TIMBRO E FIRMA)
Il Committente